

predetto comune, alcune imprese risultano affidatarie di lavori, per diversi miliardi di vecchie lire, non ad esito di una regolare procedura di appalto pubblico, bensì sulla base del criterio della « somma urgenza »;

peraltro, il comune di Calvanico, a seguito degli eventi alluvionali del 2001, ha conferito ad una ditta, con delibera del 5 settembre 2001, l'incarico di rimozione dei detriti dell'alluvione, per un importo di circa un miliardo e 900 milioni di vecchie lire. Si sottolinea al riguardo che, sin da allora, l'attività di trasporto dei detriti, stoccati provvisoriamente nelle località « Chiaio » e « Piè d'Eco », non sia stata mai interrotta, anzi, le discariche si sarebbero addirittura moltiplicate nelle aree circostanti;

a ciò si aggiunga, come è possibile apprendere dall'esposto-denuncia, di cui è firmatario il medesimo Michele Rega, che il comune di Calvanico, adducendo pur sempre motivi di « somma urgenza », ha deliberato in data 20 aprile 2001 di incaricare due ditte della raccolta e della rimozione dei rifiuti, consentendone lo stoccaggio su di un campo di calcio;

sono evidenti, secondo l'interrogante, da un lato, l'inutilità dei lavori in questione, dall'altro, la mancata oculatezza nella gestione delle risorse pubbliche da parte dell'amministrazione comunale, che ha proceduto con il criterio della « somma urgenza », senza una regolare gara e senza peraltro effettivamente risolvere le problematiche relative alla rimozione dei rifiuti, ma anzi determinando un sostanziale peggioramento della situazione —:

quali iniziative di competenza intenda adottare in relazione ai fatti ed alle problematiche cui si fa riferimento in premessa. (4-11541)

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sono vive le preoccupazioni, le delusioni, le amarezze e la rabbia delle fami-

glie italiane per quanto accaduto a Roma, dove è stato permesso a bande di giovani di assaltare l'ipermercato Panorama e la libreria Feltrinelli di Piazza Argentina;

è stata permessa la cosiddetta « spesa proletaria » alla presenza delle Forze dell'ordine;

non un solo arresto è stato effettuato, benché i malavitosi siano stati sorpresi in flagranza di reato —:

quali iniziative di carattere urgente il Ministro intenda impartire alle questure in merito agli episodi descritti in premessa. (4-11548)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:

TARANTINO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 143 del 4 giugno 2004, all'articolo 2, comma 2, prevede che gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data in vigore del decreto ministeriale attuativo della citata legge, siano ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'ambito delle scuole di didattica della musica;

la legge suddetta, in modo palesemente iniquo, non cita, tra le persone beneficiarie di accesso al corso abilitante, i laureati in musicologia (DAMS/musica, Musicologia, Paleografia Musicale Beni Culturali/Musica) che sempre in base alla legge 341 del 1990 e al decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 possono accedere alle medesime classi di concorso 31/A e 32/A;

è necessario, pertanto, che anche i laureati in musicologia possano accedere

al corso abilitante per evitare sperequazioni ed inequità tra gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica parificati ed i laureati in musicologia —:

se non sia necessario adottare urgenti iniziative normative affinché anche i laureati in musicologia possano accedere ai corsi abilitanti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 143 del 2004.

(4-11554)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

PISTONE e MAURA COSSUTTA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

molte categorie di lavoratori risultano esposte a dosi elevate e potenzialmente nocive di radiazioni elettromagnetiche;

per governare il problema l'Unione Europea ha emanato la Direttiva 2004/40/CE del 29 aprile 2004, ai sensi della Direttiva 391/89, già recepita con il decreto-legge 626/94;

all'articolo 13 della suddetta Direttiva è previsto il recepimento da parte degli Stati membri per la messa in vigore della stessa, entro il 30 aprile 2008;

il Recepimento della Direttiva 2004/40/CE è comunque indispensabile per una piena ed efficace applicazione del decreto-legge 626/94;

molte Regioni, tra cui la Regione Lazio, con nota del 7 giugno 2004, Prot. N. 65077, sono in attesa del citato Recepimento per poter procedere a quanto di propria competenza in materia di « Tutela dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici » —:

se non ritengano opportuno ciascuno per gli ambiti di propria competenza, adot-

tare urgenti iniziative normative volte a recepire la direttiva sopra citata ai fini della salvaguardia della salute dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici, attualmente privi di specifici strumenti normativi di protezione in materia, la cui carenza rende impropria l'applicazione dello stesso decreto-legge 626/94. (4-11552)

CIMA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

compiti e funzioni della consigliera di parità nazionale, regionale e provinciale sono definite dal decreto legislativo n. 196 del 2000 in particolare dagli articoli 3 e 4;

al momento non pare che sussistano problemi interpretativi in ordine alla individuazione dei compiti e delle funzioni della consigliera di parità ai vari livelli, figura istituzionale dello Stato, funzionalmente autonoma e che intrattiene rapporti, regolati da una Convenzione sottoscritta dal Ministro del lavoro e dai presidenti delle regioni e della provincia, per l'espletamento della sua attività;

in sede di prima attuazione del sopra citato decreto legislativo, l'ufficio della consigliera di parità regionali e provinciali sono stati funzionalmente assegnati all'assessorato al lavoro, direzione formazione lavoro, o alla presidenza della giunta;

il problema sorge allorché si tratta di individuare le procedure e le regole di raccordo tra i rispettivi ruoli e le modalità di utilizzo del Fondo assegnato per legge alle consigliere regionali e provinciali: quello della regione e quello della consigliera di parità regionale, in particolare ove si ritenga che il secondo sia un organo strumentale delle regioni e delle province e non piuttosto un istituto o una autorità dislocate presso gli enti regione o provincia del cui personale e delle cui risorse logistiche ad esso assegnate si avvale (locali, telefono, attrezzature, ecc.) ai sensi delle convenzioni stipulate;

tutte le consigliere di parità hanno avuto o hanno tuttora difficoltà ad utiliz-